



Regione Lombardia

DECRETO N° 7474

Del 09/07/2008

Identificativo Atto n. 571

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto **FORMAZIONE SOCCORRITORI: NORME APPLICATIVE PER IL PERCORSO FORMATIVO DEL SOCCORRITORE ESECUTORE E ISTRUTTORE.**



REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Sanita'

La presente copia composta da n. 17 fogli è
conforme all'originale depositato agli atti.
Milano, 21 luglio 2008

Il Funzionario

Orig. De Pas

L'atto si compone di _____ pagine
di cui _____ pagine di allegati,
parte integrante.





**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROGETTAZIONE, SVILUPPO PIANI E EMERGENZA URGENZA**

RICHIAMATE:

- la d.g.r. n. VI/37434 del 17.7.1998 avente ad oggetto "(..omissis..) Atto di indirizzo per il riordino del sistema di Emergenza-Urgenza sanitaria in Lombardia" e, in particolare, il capitolo 3 "Requisiti del personale volontario e non, addetto al servizio e trasporto sanitario urgente" dell'allegato alla stessa, che prevede percorsi formativi specifici per il personale impiegato sui mezzi di soccorso dislocati sul territorio al fine di raggiungere livelli qualitativi ed adeguati attraverso la definizione delle competenze, delle capacità dei diversi operatori e delle risorse umane;
- la d.g.r. n. VI/45819 del 22.10.1999 avente ad oggetto "Complesso degli interventi attuativi e degli indirizzi organizzativi volti ad assicurare concretamente lo sviluppo del servizio di emergenza-urgenza 118 in esecuzione dei provvedimenti di riordino assunti dalla Regione Lombardia (..omissis..)" e, in particolare, l'allegato 14 alla stessa, che approfondisce le linee organizzative per gli interventi di formazione ed aggiornamento professionale, così come già anticipate al capitolo 3 della sopra richiamata d.g.r.;
- la d.g.r. n. VIII/6994 del 2.4.2008 avente ad oggetto "Attivazione dell'Azienda Regionale Urgenza Emergenza (A.R.E.U.) in attuazione della L.r. 12 dicembre 2007 n° 32 <Istituzione dell'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza, modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 luglio 1997, n° 31 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)>" quale struttura organizzativa con funzioni operative nell'area dell'emergenza-urgenza extraospedaliera;

VISTO l'Accordo tra il Ministero della Salute ed i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano recante "Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza" (Rep. atti n. 1711 del 22.5.2003) e in particolare i punti 1 e 2 lettera C), che contemplano la formazione professionale del personale soccorritore volontario e non;

RITENUTO, in ottemperanza ai citati provvedimenti, di predisporre un documento nel quale vengono esplicitate le norme operative che puntualizzano i percorsi e le modalità di attuazione di quanto previsto dalle citate dd.g.r. n. 37434/1998 e n. 458819/1999 in merito alla qualificazione del soccorritore esecutore e istruttore che operano nel servizio di trasporto sanitario, su ruota, di emergenza urgenza, al fine di garantire lo sviluppo omogeneo del programma formativo sull'intero territorio regionale, standardizzando l'intervento di soccorso mediante il raggiungimento di livelli uniformi ed adeguati di qualificazione;

VISTO il documento "Norme applicative per il percorso formativo del soccorritore esecutore e istruttore" rivolto al personale volontario e non, che opera sui mezzi di trasporto sanitario, su ruota, di urgenza emergenza, che definisce, tra i compiti, l'aggiornamento delle linee guida e del materiale didattico esistente per i corsi di soccorritore esecutore e istruttore - allegato 1) parte integrante al presente provvedimento;



ACQUISITO il parere tecnico in merito al documento di cui al punto precedente, espresso dal Gruppo di Approfondimento Tecnico (G.A.T.) "Emergenza Urgenza Formazione Soccorritori", costituito con lettera del Direttore Generale della DG Sanità prot. n. H1. 2007.0047009 del 5.11.2007 e composto dai rappresentanti nominati dalle Centrali Operative Emergenza Urgenza - C.O.E.U. 118 site in lombardia;

RITENUTO di approvare il documento "*Norme applicative per il percorso formativo del soccorritore esecutore e istruttore*";

RITENUTO:

- di demandare a ciascuna C.O.E.U. 118 lombarda l'applicazione delle citate Norme applicative;
- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell'A.R.E.U. per il seguito di competenza;


PRECISATO che l'attuazione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale;

VISTA la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

1. **di approvare** il documento "*Norme applicative per il percorso formativo del soccorritore esecutore e istruttore*" rivolto al personale volontario e non, che opera sui mezzi di trasporto sanitario, su ruota, di urgenza emergenza - allegato 1) parte integrante al presente provvedimento;
2. **di demandare** a ciascuna Centrale Operativa Emergenza Urgenza - C.O.E.U. 118 lombarda l'applicazione delle norme applicative, di cui al punto precedente, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;
3. **di trasmettere** il presente provvedimento al Direttore Generale dell'A.R.E.U. per il seguito di competenza;
4. **di precisare** che l'attuazione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente della Struttura
Progettazione, sviluppo piani e emergenza urgenza
Giancarlo Fontana



FORMAZIONE SOCCORRITORI S.S.U.EM. 118 REGIONE LOMBARDIA

NORME APPLICATIVE PER IL PERCORSO FORMATIVO DEL SOCCORRITORE ESECUTORE E ISTRUTTORE

INDICE

1. PREMESSA
2. FORMATORE DI ISTRUTTORI/FORMATORI DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELL'AREU (COEU)
3. ISTRUTTORE-SOCCORRITORE
4. ISTRUTTORE-SOCCORRITORE ATTIVO
5. SOCCORRITORE-ESECUTORE
6. SOCCORRITORE ESECUTORE/ISTRUTTORE CERTIFICATI IN ALTRA REGIONE.
7. CENTRI DI FORMAZIONE (CFRA)
8. GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MATERIALE DIDATTICO
9. ORGANIZZAZIONE PROVE D' ESAME SOCCORRITORE ESECUTORE
10. NOTE
11. MODELLO: VERBALE CERTIFICAZIONE SOCCORRITORE ESECUTORE
12. MODELLO: VERBALE CERTIFICAZIONE SOCCORRITORE ISTRUTTORE

1. Premessa

- 1.1. I percorsi formativi del soccorritore esecutore e del soccorritore istruttore, operanti sui mezzi di soccorso di base coordinati dal Servizio Sanitario Urgenza Emergenza 118 (S.S.U.Em. 118) della Regionale Lombardia, sono delineati nella d.g.r. 37434/98 e nella d.g.r.45819/99;
- 1.2. Il percorso formativo del soccorritore esecutore e del soccorritore istruttore sono altresì delineati nella d.g.r. 10306/02, per quanto attiene alla Defibrillazione Precoce extraospedaliera;
- 1.3. Le citate d.g.r. identificano le figure di istruttore soccorritore, soccorritore esecutore e autista soccorritore, quali componenti del personale attivo presso Enti, Associazioni di volontariato, Organizzazioni o Cooperative Sociali, operanti nel S.S.U.Em. 118 regionale;
- 1.4. Le citate norme regionali prevedono modalità di formazione a cascata attribuendo compiti specifici a Centri di Formazione; Vengono pertanto riconosciuti, quali risorse formative idonee, i Centri di Formazione di ANPAS Lombardia e di CRI Lombardia e accreditati i Centri di Croce Bianca Milano e Brescia, ed altri Centri definiti successivamente in ottemperanza alle citate normative;
- 1.5. L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) ha tra i suoi compiti previsti dalla d.g.r. 6994/08 la "programmazione ed erogazione della formazione e dell'aggiornamento al personale dipendente o convenzionato con il S.S.R. ed agli operatori, professionisti e volontari, appartenenti ad Enti, Associazioni di volontariato, Organizzazioni e Cooperative Sociali, questi ultimi attraverso i centri di formazione degli organismi associativi già riconosciuti come risorsa formativa regionale o accreditati, in applicazione dei programmi definiti in sede di programmazione regionale";
- 1.6. Le successive norme applicative puntualizzano i percorsi e le modalità di attuazione di quanto previsto dalle citate delibere regionali e rappresentano parte integrante dei programmi definiti in sede di programmazione regionale.



2. Formatore di istruttori soccorritori delle Articolazioni Territoriali dell'AREU (COEU)

- 2.1. Il gruppo formatore degli istruttori soccorritori è costituito da personale sanitario e tecnico, dipendente del Servizio Sanitario Regionale, con provata esperienza operativa nell'ambito del S.S.U.Em. 118 regionale;
- 2.2. Il formatore degli istruttori soccorritori ha un incarico nominale temporaneo conferito dal Responsabile della Articolazione Territoriale di appartenenza, in base ai seguenti requisiti:
 - 2.2.1. Esecutore ed istruttore nei corsi base per patologie mediche e traumatiche;
 - 2.2.2. Costante attività di istruttore nei corsi di formazione di base (non traumatica – compreso la Rianimazione Cardiopolmonare con Defibrillazione Semiautomatica - e traumatica) di norma per almeno 40 ore all'anno (compatibilmente con la pianificazione formativa della Articolazione Territoriale di appartenenza);
 - 2.2.3. Qualifica di idoneità su aspetti metodologico - didattici ottenuta con frequenza a corsi pari ad almeno 16 ore, tenuti da formatori interni all'AREU (S.S.U.Em. 118 regionale) o da società scientifiche riconosciute;
 - 2.2.4. Affiancamento ad almeno un corso di istruttore-soccorritore presso una delle Articolazioni Territoriali dell'AREU;
 - 2.2.5. Affiancamento ad almeno due sessioni di certificazione soccorritore-esecutore in fase transitoria o a regime, presso una delle Articolazioni Territoriali dell'AREU.
- 2.3. Incontri di aggiornamento organizzati dal Gruppo di Approfondimento Tecnico regionale tra i rappresentanti dei formatori delle Articolazioni Territoriali, il responsabile per la formazione dell'AREU ed i Direttori di tutti i CeFRA.

È previsto per i rappresentanti dei formatori di istruttori appartenenti ad ognuna delle Articolazioni Territoriali dell'AREU, un incontro obbligatorio con cadenza annuale, con il coordinamento del Gruppo di Approfondimento Tecnico di riferimento costituito presso la Direzione Generale Sanità e la presenza del responsabile per la formazione dell'AREU, e con la partecipazione dei Direttori di tutti i Centri di Formazione riconosciuti o accreditati (CeFRA) dal S.S.U.Em 118 regionale, appartenenti agli Enti, Associazioni di volontariato, Organizzazioni o Cooperative Sociali, o ai loro organismi rappresentativi. Tale incontro avrà il compito di valutare l'attività svolta, di affrontare tematiche inerenti la qualità del processo formativo e dei relativi indicatori e di verificare la necessità di ulteriori fasi di aggiornamento dei percorsi teorico-pratici definiti in sede regionale;

3. Istruttore-soccorritore

- 3.1. L'istruttore soccorritore costituisce un elemento cardine per il mantenimento della qualità del sistema di soccorso territoriale di emergenza urgenza. La sua qualifica ha validità esclusivamente all'interno dei CeFRA, secondo la vigente normativa, nell'ambito del S.S.U.Em 118 regionale;
- 3.2. I criteri di accesso al corso istruttore-soccorritore sono:
 - 3.2.1. Punteggio uguale o maggiore al 90% in tutte le prove d'esame previste nella fase di conseguimento della certificazione per la qualifica di soccorritore esecutore (1);
 - 3.2.2. Appartenenza ad Enti, Associazioni di volontariato, Organizzazioni o Cooperative Sociali, facenti capo a CeFRA, e convenzionate in modo continuativo o estemporaneo con l'AREU (S.S.U.Em 118 regionale), con una attività comprovabile di soccorritore



da almeno 2 anni;

3.2.3. Dichiarazione di idoneità da parte del Direttore del CeFRA;

Il responsabile della Articolazione Territoriale di competenza potrà definire ulteriori raccomandazioni sui criteri di accesso in relazione a comprovate esigenze locali.

3.3. L'iter formativo e valutativo prevede:

3.3.1. La trasmissione alla Articolazione Territoriale di competenza da parte del Direttore del CeFRA, dieci giorni prima dell'inizio del corso, dell'elenco nominativo dei candidati, completo di data e luogo di nascita, nel rispetto della Legge n° 675 del 31 dicembre 96;

3.3.2. La frequenza completa del corso;

3.3.3. La valutazione certificativa finale mediante tre prove:

- Valutazione teorica mediante test.
- Esposizione di una lezione breve di argomento sanitario.
- Gestione di una stazione di addestramento pratico relativamente ai presidi o alle tecniche.

3.3.4. Il punteggio deve risultare sufficiente, cioè maggiore o uguale a 75%, in tutte e tre le prove previste;

3.3.5. Il verbale deve essere redatto a cura della commissione esaminatrice e deve essere trasmesso all'AREU, all'Azienda Ospedaliera sede della Articolazione Territoriale, al CeFRA di appartenenza, ed una copia trattenuta presso l'Articolazione Territoriale di competenza. Lo schema di riferimento è quello fornito dalla struttura regionale competente ed in possesso del rappresentante dell'Articolazione Territoriale di competenza;

3.3.6. Il verbale deve riportare i punteggi parziali delle distinte prove, gli stessi punteggi parziali devono essere riportati sul registro della Articolazione Territoriale di competenza e trasferiti al registro regionale AREU. Per tale motivo è indicato l'utilizzo di un solo modello regionale informatizzato di registro, da definirsi a cura del Gruppo di Approfondimento Tecnico regionale di riferimento, costituito presso la Direzione Generale Sanità;

3.3.7. Il certificato deve riportare solo la dicitura "IDONEO" e deve essere trasmesso al CeFRA entro 90 giorni dalla data di esame;

3.3.8. Il materiale cartaceo relativo alle prove deve essere conservato, analogamente a quello di "soccorritore esecutore", per tre anni a cura della Articolazione Territoriale di competenza.

4. Istruttore-soccorritore attivo

4.1. Per il mantenimento della qualifica l'istruttore-soccorritore:

4.1.1. Svolge costante attività di soccorso nell'ambito del S.S.U.Em 118 regionale;

4.1.2. Partecipa ad almeno un corso per soccorritori di 120 ore ogni due anni all'interno del CeFRA di appartenenza;

4.1.3. Contribuisce alla gestione ed organizzazione dell'attività formativa dei soccorritori;

4.1.4. Effettua almeno 20 ore annue di aggiornamento o esercitazione per soccorritori in qualità di istruttore;



- 4.1.5. Partecipa agli incontri di aggiornamento organizzati dalla Articolazione Territoriale (2) e dal proprio CeFRA;
- 4.1.6. Dispone di un "LIBRETTO ISTRUTTORE" gestito dal Direttore del CeFRA di appartenenza, dove viene registrata l'attività svolta. Tale documento deve essere consultabile dai rappresentanti della Articolazione Territoriale di competenza.
- 4.1.7. La durata della qualifica è di due anni, purché venga effettuato un momento di aggiornamento annuale e gli istruttori garantiscano un reale inserimento nel meccanismo di verifica della qualità della formazione, attraverso la partecipazione agli incontri programmati ed alla attività del CeFRA;
- 4.2. L'interruzione dall'attività di formazione superiore ai due anni deve essere dichiarata dal CeFRA e comporta, prima del rientro, che l'istruttore svolga affiancamenti in occasione di sessioni di addestramento, per un totale di 16 ore presso il CeFRA di appartenenza o, su richiesta della Articolazione Territoriale in accordo con il CeFRA o viceversa, presso la Articolazione Territoriale di competenza, con la supervisione di un istruttore attivo;
- 4.3. L'istruttore dovrà rispondere alla convocazione della Articolazione Territoriale di competenza e del proprio CeFRA, per incontri di verifica e/o aggiornamento su importanti variazioni di linee guida, procedure e protocolli o inerenti la didattica;
- 4.4. Il responsabile della Articolazione Territoriale di competenza, su segnalazione dei formatori degli istruttori o del Direttore del CeFRA, potrà revocare la qualifica di istruttore per:
 - 4.4.1. Mancanza di partecipazione agli aggiornamenti;
 - 4.4.2. Mancato rispetto delle linee guida, procedure o protocolli;
 - 4.4.3. Mancato rispetto della metodologia didattica/relazionale e/o delle tecniche;
 - 4.4.4. Mancato rispetto dei criteri di verifica;
 - 4.4.5. In ogni caso di manifesta non idoneità nello svolgimento del ruolo di istruttore;
 - 4.4.6. Attività di istruttore presso centri di formazione non riconosciuti dal S.S.U.Em 118 utilizzando qualifica e materiali istituzionali;
- 4.5. Trasferimento di istruttore-soccorritore:
 - 4.5.1. Gli spostamenti degli istruttori-soccorritori fra i CeFRA regionali devono essere preventivamente comunicati alle Articolazioni Territoriali di competenza (di origine e di destinazione) da entrambi i CeFRA (di origine e di destinazione).

5. Soccorritore-esecutore

- 5.1. L'iter formativo del soccorritore-esecutore è quello descritto nelle dd.g.r. 37434/98, 45819/99 e 10306/02, i contenuti dei corsi vengono periodicamente aggiornati dai componenti del Gruppo di Approfondimento Tecnico regionale di riferimento, costituito presso la Direzione Generale Sanità, sentito il parere dei Diretori dei CeFRA e del responsabile didattica dell'AREU;
- 5.2. Per l'acquisizione della qualifica di soccorritore esecutore il candidato deve ottenere, al termine del corso di formazione regionale, un punteggio uguale o maggiore al 75% in tutte le prove.
- 5.3. E' prevista l'integrazione del percorso formativo e certificativo all'impiego del DAE nell'ambito del corso soccorritore-esecutore (d.g.r. 45819/99). In tal caso è prevista un'unica sessione valutativa finale, comprendente la certificazione a soccorritore-esecutore e l'autorizzazione all'uso del DAE, secondo il seguente schema:



- test teorico 25/100 - 50 domande (3)
 - prova pratica (scenario + tecnica) 50/100
 - prova pratica BLS-D 25/100
- 5.4. In caso di mancato superamento delle prove sono previste le conseguenti azioni, in particolare:
- 5.4.1. Mancato superamento di una singola prova: Ripete tutto l'esame (4);
 - 5.4.2. Esame non superato per la seconda volta: Ripete e documenta, attraverso il CeFRA, 40 ore di addestramento prima di sostenere nuovamente l'esame;
 - 5.4.3. Esame non superato per la terza volta: Ripete e documenta, attraverso il CeFRA, la frequenza all'intero corso (120 ore);
 - 5.4.4. Il soccorritore certificato che non supera la ricertificazione periodica DP: Mantiene la qualifica e ripete solo l'esame per l'abilitazione all'utilizzo del DAE.
- 5.5. Il verbale, redatto su schema uniforme, dovrà essere predisposto dalla commissione esaminatrice in un numero di copie conforme al numero delle strutture interessate, ovvero:
- AREU;
 - Azienda Ospedaliera sede di Articolazione Territoriale;
 - Articolazione Territoriale di competenza;
 - al CeFRA a cui appartengono i candidati della sessione.
- 5.6. Il certificato deve riportare solo la dicitura "IDONEO" e deve essere trasmesso al CeFRA entro 90 giorni dalla data di esame;
- 5.7. La documentazione relativa alle prove deve essere conservata presso i locali della Articolazione Territoriale di competenza per un periodo di tre anni dalla data di espletamento;
- 5.8. L'abilitazione all'impiego del DAE rilasciata dal responsabile della Articolazione Territoriale di competenza, ha validità regionale, viene effettuata con l'apparecchio in uso presso l'Articolazione Territoriale di riferimento ed ha validità presso altre Articolazioni Territoriali regionali solo previa documentata conoscenza delle procedure locali e dell'apparecchio in uso, verificata dalla nuova Articolazione Territoriale di riferimento o dal CeFRA a cui appartengono il candidato;
- 5.9. Il Responsabile della Articolazione Territoriale di competenza anche su proposta del direttore sanitario dell'ente di appartenenza può richiedere, motivando la decisione, la sospensione della qualifica regionale di "soccorritore esecutore" e la riverifica dell'idoneità del soccorritore.

6. Soccorritore Esecutore/Istruttore certificati in altra Regione.

- 6.1. Le certificazioni di qualificazione di "soccorritore esecutore" e di "soccorritore istruttore" rilasciate da altre Regioni possono essere ritenute equipollenti alle certificazioni rilasciate dalle Articolazioni Territoriali della AREU, previa verifica del possesso della attestazione di frequenza con esito positivo ad iter formativo i cui obiettivi, contenuti didattici e durata siano di pari entità rispetto a quelli previsti dagli allegati n. 3 della d.g.r. 37434/98 e n. 14 della d.g.r. n. 45819/99;
- 6.2. Le certificazioni di abilitazione all'uso del DAE da parte dei soccorritori-esecutori rilasciate da altre Regioni possono essere ritenute equipollenti alle certificazioni rilasciate dalle Articolazioni Territoriali della AREU, previa verifica del possesso della attestazione di frequenza con esito positivo ad un iter formativo i cui obiettivi, contenuti didattici e durata siano di pari entità rispetto a quelli previsti dalla d.g.r. 10306/02, ed ha validità presso le



Articolazioni Territoriali dell'AREU, solo previa documentata conoscenza delle procedure locali e dell'apparecchio in uso, verificata dal responsabile della Articolazione Territoriale di riferimento;

- 6.3. La valutazione verrà effettuata dal Responsabile della Articolazione Territoriale di competenza, in accordo con il Direttore Sanitario dell'AREU;
- 6.4. Nel caso in cui tale verifica dia esito positivo, il responsabile della Articolazione Territoriale rilascia una dichiarazione di equipollenza;
- 6.5. Nel caso in cui si ravvisi una carenza dei requisiti previsti il soccorritore potrà sostenere le prove di valutazione finali per l'accertamento delle competenze o essere rinviato alla frequenza del corso regionale.

7. Centri di Formazione Riconosciuti o Accreditati (CeFRA)

- 7.1. Ad integrazione dell'attività formativa, ogni CeFRA è tenuto a:
 - 7.1.1. Concordare con la Articolazione Territoriale di riferimento ogni attività formativa;
 - 7.1.2. Trasmettere preventivamente alla Articolazione Territoriale di riferimento, con un preavviso di almeno 5 giorni ed ai fini della programmazione dell'attività, la comunicazione di avvio dei corsi di formazione per soccorritore esecutore, indicando il numero dei partecipanti, il responsabile del corso e la presumibile data di fine corso. La data di fine corso deve essere confermata successivamente con un preavviso di almeno 45 giorni, allegando l'elenco nominale dei partecipanti e dei docenti. Per ogni corso deve essere posto in essere, a cura del Direttore del CeFRA, un registro delle presenze, vidimato dallo stesso Direttore, che, a fine corso, deve essere conservato presso le sedi dei CeFRA, congiuntamente alla documentazione inerente il corso stesso, per tre anni ed a cura del Direttore del CeFRA;
 - 7.1.3. Aggiornare gli elenchi dei soccorritori attivi e delle ricertificazioni Defibrillazione Precoce e trasmetterli alla Articolazione Territoriale di riferimento;
 - 7.1.4. Mantenere aggiornata tutta la documentazione sull'attività formativa dei soccorritori (esecutore/istruttore). La documentazione relativa all'attività del CeFRA (Corsi e istruttori) deve essere conservata presso il Centro, quella relativa ai singoli partecipanti potrà essere conservata anche presso le singole sedi delle Associazioni che fanno parte del CeFRA;
 - 7.1.5. Utilizzare la qualifica di "CENTRO DI FORMAZIONE 118" esclusivamente per la formazione di soccorritori dedicati all'attività con il S.S.U.Em. 118 regionale;
 - 7.1.6. Incontri di aggiornamento organizzati dall'AREU tra i formatori delle Articolazioni Territoriali ed i Direttori di tutti i CeFRA.
 È previsto, per i formatori di istruttori, appartenenti alle Articolazioni Territoriali dell'AREU, un incontro obbligatorio con cadenza almeno annuale, con il coordinamento del responsabile per la formazione dell'AREU e con la partecipazione dei Direttori dei CeFRA locali, appartenenti agli Enti, Associazioni di volontariato, Organizzazioni o Cooperative Sociali, o ai loro organismi rappresentativi. Tale incontro avrà il compito di effettuare una dettagliata revisione dell'attività svolta in relazione ai programmi regionali.
- 7.2. Requisiti per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di CeFRA.
 - 7.2.1. La d.g.r. 45819/99 indica all'allegato 14, paragrafo Formazione Soccorritore - sedi per lo svolgimento del Corso - "le Associazioni di Volontariato che intendano svolgere la



qualificazione di soccorritore ai propri aderenti, presso la sede associativa, dovranno presentare al C.A.T.I. (Coordinamento Area Territoriale Interdipartimentale) di riferimento la documentazione attestante il possesso dei cinque criteri elencati", successivamente la d.g.r. 16484/04 ha abrogato l'A.T.I. (Area Territoriale Interdipartimentale) e contestualmente il C.A.T.I. sostituendoli con l'Area Coordinamento Emergenza Urgenza (A.C.E.U);

- 7.2.2. La documentazione da sottoporre al C.R.E.U., attraverso l'A.C.E.U. (Area di Coordinamento Emergenza Urgenza) di competenza, prevede l'evidenza dei cinque criteri qui descritti:
- Numero degli aderenti;
 - Numero mezzi di soccorso;
 - Anni di attività di soccorso;
 - Presenza di struttura didattica autonoma, ovvero locali e personale dedicato alla formazione;
 - Svolgimento abituale di attività formativa per gli aderenti.
- 7.2.3. Numero degli aderenti: si richiede il numero complessivo dei soggetti che svolgono attività nell'interno dell'Associazione, specificando il numero di coloro che svolgono servizio attivo sui mezzi di soccorso dedicati all'urgenza-emergenza;
- 7.2.4. Numero di mezzi di soccorso: si richiede il numero totale dei mezzi e, nello specifico, quanti vengono utilizzati nel sistema urgenza-emergenza coordinato dalla Articolazione Territoriale (e quanti eventualmente utilizzati da altre Centrali Operative). Inoltre si richiede le modalità di rapporto di tali mezzi con la Articolazione Territoriale (Convenzione Continuativa / Convenzione estemporanea);
- 7.2.5. Anni di attività di soccorso: si richiede da quanti anni l'Associazione di soccorso svolge la sua attività e, nello specifico, da quanti anni svolge attività nell'ambito urgenza-emergenza;
- 7.2.6. Presenza di struttura didattica autonoma: si richiede di specificare le caratteristiche delle strutture dedicate, le risorse di cui dispongono e il personale, con relativa qualifica, impegnato nel percorso formativo;
- 7.2.7. Svolgimento di abituale attività formativa: si richiede qual sia l'attuale processo formativo per gli aderenti alla Associazione, sia come formazione iniziale che come formazione continua, specificando i programmi dei corsi somministrati ed evidenziando la durata delle varie fasi.
- 7.3. L'AREU, anche attraverso le proprie Articolazioni Territoriali deve vigilare affinché sussista il mantenimento dei criteri previsti dalla normativa vigente (rif. d.g.r. 45819/99) per la qualifica di CeFRA, sottoponendo al CREU, attraverso l'A.C.E.U. di competenza, la valutazione della situazione nei casi di un loro presunto o reale decadimento.

8. Gestione ed aggiornamento del Materiale Didattico

- 8.1. Il materiale didattico del Corso per Soccorritore Esecutore, aggiornato alle più recenti linee guida, viene distribuito ai Responsabili dei Centri di Formazione che si dovranno far carico della sua divulgazione agli Istruttori Soccorritori afferenti al proprio Centro di Formazione;
- 8.2. L'applicazione dei contenuti del materiale didattico e delle norme applicative dovrà essere attuata a partire dalla data di approvazione del provvedimento, fatta salva l'attività didattica in corso alla data di approvazione dello stesso;



- 8.3. Eventuali osservazioni o suggerimenti inerenti la "formazione dei soccorritori" dovranno essere comunicati al responsabile della Articolazione Territoriale di competenza e da lui trasmessi al referente nominato nel Gruppo di Approfondimento Tecnico (G.A.T.) competente dove verranno discusse;
- 8.4. Sono previsti periodici aggiornamenti del materiale didattico secondo specifiche esigenze o in adeguamento alle linee guida internazionalmente accreditate.

9. Organizzazione Prove d' Esame Soccorritore Esecutore

Le seguenti disposizioni attuano quanto previsto dall'Allegato 14 della d.g.r 45819/99.

- 9.1. Il CeFRA ha l'obbligo di richiedere, all'Articolazione Territoriale competente, la definizione della data della sessione di prove d'esame prevista con 40 giorni di anticipo. L'Articolazione Territoriale deve definire la data di svolgimento della sessione, di norma non oltre 60 giorni dalla data richiesta;
- 9.2. Le sessioni di certificazione vengono ospitate dai CeFRA in sedi idonee a garantire un corretto svolgimento delle prove teoriche e pratiche. Qualora non vi sia disponibilità di sedi da parte dei CeFRA, o su indicazione dell'Articolazione Territoriale, le sessioni si possono svolgere presso le Articolazioni Territoriali stesse o presso altre sedi concordate;
- 9.3. Il CeFRA ospitante concorda con l'Articolazione Territoriale il numero delle postazioni da organizzare e la loro tipologia (postazioni DAE, tecnica-scenari, polivalenti), organizza i materiali e la suddivisione dei candidati tra le diverse postazioni, così da consentire un ordinato svolgimento delle operazioni d'esame. Predisporre la documentazione cartacea da somministrare ai candidati, secondo le modalità sotto riportate, salvo diversa indicazione dell'Articolazione Territoriale competente;
- 9.4. Teoria: Il CeFRA deve predisporre il materiale – quiz e schede – in quantità sufficiente per i candidati, il materiale deve essere così organizzato:
 - 9.4.1. 3 buste chiuse sigillate e siglate dal Direttore CeFRA, contenenti 3 diversi quiz;
 - 9.4.2. 3 buste chiuse sigillate e siglate dal Direttore CeFRA, contenenti le schede risposta corrispondenti ai quiz;
 - 9.4.3. 1 busta chiusa sigillata e siglata dal Direttore CeFRA, contenente i documenti per la commissione d'esame, in dettaglio:
 - 9.4.3.1. n° 3 buste chiuse, sigillate e siglate dal Direttore CeFRA contenenti i 3 risolutori delle schede;
 - 9.4.3.2. n° 1 copia per ciascuno dei quiz con risposta;
 - 9.4.3.3. Verbale di utilizzo del materiale.
 - 9.4.4. In sede d'esame un referente dell'Articolazione Territoriale verifica la diversità e la correttezza dei tre questionari proposti e sceglie quello da somministrare ai candidati;
 - 9.4.5. I questionari devono rispecchiare nella loro composizione quanto previsto dal punto 5.3 alla nota 3 delle "Norme applicative per il percorso formativo del Soccorritore Esecutore e Istruttore";
 - 9.4.6. Ogni Direttore CeFRA è responsabile della riservatezza dei questionari e della loro composizione;
- 9.5. Pratica: Il CeFRA ospitante deve predisporre tutti i materiali per le prove pratiche, in dettaglio:
 - 9.5.1.1. Schede di valutazione scenari: il numero di schede per ogni tipologia non deve essere inferiore al 25% dei candidati (su 60 candidati almeno 15 schede



- per tipo). Devono essere presenti scenari totipotenti in un numero complessivo (medico e trauma) non inferiore al 20% dei candidati;
- 9.5.1.2. Schede di valutazione tecnica: il numero di schede per ogni tipologia non deve essere inferiore al 25% dei candidati;
- 9.5.1.3. BLS – PBLSD: il numero di schede non deve essere inferiore al 115% dei candidati.
- 9.5.2. Il Direttore del CeFRA ospitante provvede a far suddividere i materiali nelle diverse postazioni predisponendo le cartelle che verranno consegnate al personale dell'Articolazione Territoriale e agli istruttori che effettueranno le valutazioni; Per il materiale pratico non è prevista verbalizzazione;
- 9.6. Il CeFRA mette a disposizione una postazione per la registrazione dei candidati, il disbrigo delle pratiche amministrative e per la redazione dei verbali e l'Articolazione Territoriale, di norma, le risorse tecniche (hardware e software) per la gestione dei verbali;
- 9.7. La segreteria dell'Articolazione Territoriale darà comunicazione scritta, prima della Sessione di Certificazione, al Dirigente Medico 118 Componente della Commissione ed al Direttore del CeFRA riguardante le modalità organizzative e le quantità di materiali concordate;
- 9.8. Se la sessione si svolge presso l'Articolazione Territoriale sarà questa stessa a predisporre i materiali per le prove teorica e pratica;
- 9.9. Modalità differenti nell'organizzazione delle sessioni possono essere concordate, a livello delle singole Articolazioni Territoriali, da tavoli locali di consultazione con i CeFRA.

10. NOTE

(1) Raggiungimento del 90%:

In caso di mancato raggiungimento del punteggio richiesto è consentita per una sola volta la rivalutazione di soccorritori che non hanno raggiunto il 90%, previo accordo tra il responsabile della Articolazione Territoriale di competenza e il Direttore del CeFRA degli Enti, Associazioni di volontariato, Organizzazioni e Cooperative Sociali o loro organismi rappresentativi.

In tal caso, il candidato dovrà ripetere tutte le prove previste dalla sessione d'esame. Il mancato superamento di una delle prove previste (<75%) farà decadere la qualifica del soccorritore esecutore fino a ripetizione di tutte le prove d'esame.

(2) Incontri di aggiornamento organizzati dall'Articolazione Territoriale tra formatori, istruttori e Direttore del CeFRA: L'Articolazione Territoriale di competenza organizzerà almeno un incontro all'anno tra i propri formatori e gli istruttori-soccorritori degli Enti, Associazioni di volontariato, Organizzazioni e Cooperative Sociali o loro organismi rappresentativi convenzionati, con l'obiettivo di stabilire, in accordo con i Direttori dei CeFRA, un programma di aggiornamento e verifica dell'operato degli istruttori attraverso:

- supervisione durante la certificazione del soccorritore esecutore;

- incontri di aggiornamento teorico pratico ed esercitazione nella didattica.

(3) Composizione del test teorico

Capitolo	n° domande
01	2
02	3
03	10
04	10
05	10
06	2
07	2
08	5
09	1
10	1
11	1
12	3

Ogni domanda errata equivale al 5 %, il test pertanto è valido con un massimo di 5 domande errate.

(4) Su indicazione della commissione esaminatrice ed in accordo con il rappresentante della Articolazione Territoriale, è possibile, solo in via straordinaria, la ripetizione di una singola prova pratica nell'ambito della medesima sessione.



VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI ESECUTORE SOCCORRITORE

L'anno il giorno del mese di alle ore
presso i locali della Associazione/ Ente.....

si è riunita la Commissione Esaminatrice per la valutazione dei candidati al conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di Soccorritore Esecutore, ai sensi di quanto disposto dalla delibera della Giunta Regionale 17 luglio 1998, n. 37434 cap. 3 e dalla delibera della Giunta Regionale 22 ottobre 1999, n. 45819.

La Commissione, risulta così composta *:

.....Medico dell'Articolazione Territoriale

.....Infermiere dell'Articolazione Territoriale

.....Rappresentante dell'Associazione/Ente

** la seconda "figura" dell'Articolazione Territoriale (infermiere o medico) è prevista solo nel caso di Commissione in fase Transitoria.*

Constatata la regolare composizione della Commissione, la presenza di tutti i componenti e la legalità dell'adunanza si dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto di quanto disposto dalla Giunta Regionale Lombardia con deliberazione n. 37434/1998 cap. 3 e deliberazione n. 45819/1999 allegato 14.

La Commissione prende atto che le prove di idoneità sono le seguenti:

Prova teorica: Test a risposta multipla
Prova pratica: Scenario + Tecnica pratica
 BLS-D

La Commissione da atto inoltre che il superamento della prova complessiva di idoneità è subordinato al raggiungimento di un punteggio totale di valutazione pari almeno al 75% del punteggio pieno in entrambe le prove.

La Commissione prende atto che sono stati ammessi alla prova di idoneità n. candidati, ammessi nel locale d'esame previo accertamento dell'identità personale:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA

.....

Dopo che ciascun candidato ha preso posto, si procede alla prova scritta dei test, che vengono consegnati ai candidati.

Alle ore si da inizio alla prova scritta, stabilendo in 30 minuti il tempo massimo per lo svolgimento della prova stessa, che si concluderà alle ore

Alle oreavendo tutti i candidati consegnato la prova scritta, si da inizio alla correzione dei test. Si procede quindi alla valutazione della prova scritta, al termine della quale la Commissione constata che i candidati hanno risposto correttamente al numero di domande specificato a fianco di ciascun candidato:

COGNOME	NOME	N. RISPOSTE CORRETTE	%

La Commissione, sulla scorta delle schede di valutazione compilate per ogni candidato, relativamente all'esecuzione delle prove pratiche e dell'esito della prova scritta, assegna i punteggi sotto riportati:

COGNOME	NOME	SCENARIO (+TECNICA)	BLS-D	TOT. 3 prove

La Commissione, in base ai risultati conseguiti dai candidati nella prova scritta e in quelle pratiche, dichiara **Idonei** allo svolgimento dell'attività di Soccorritore Esecutore i sotto indicati candidati:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

La seduta si chiude alle ore

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dalla Commissione in ogni suo foglio ed alla fine così sottoscritto.

Il materiale cartaceo relativo alle prove valutative, rimane agli atti presso la sede del 118 di.....

I COMMISSARI

Il rappresentante medico dell'Articolazione Territoriale.....

Il rappresentante infermieristico dell'Articolazione Territoriale.....

Il rappresentante dell'Associazione / Ente.....



VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI ISTRUTTORE SOCCORRITORE

L'anno il giorno del mese di alle ore
presso i locali dell'Articolazione Territoriale con sede nell'Azienda
si è riunita la Commissione Esaminatrice per la valutazione dei Soccorritori Esecutori che hanno
frequentato il Corso di Formazione n°..... per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio
dell'attività di Istruttore soccorritore, ai sensi di quanto disposto dalla delibera della Giunta Regionale
17 luglio 1998, n. 37434 cap. 3 e dalla delibera della Giunta Regionale 22 ottobre 1999, n. 45819.

La Commissione, nominata secondo le indicazioni regionali recepite dal Direttore Generale dell'AREU
con provvedimento deliberativo del risulta così composta:

La Commissione, risulta così composta:

- Rappresentante Regionale
- Medico dell'Articolazione Territoriale
- Infermiere dell'Articolazione Territoriale *
- Rappresentante dell'Associazione/Ente

** componente scelto tra il personale sanitario che ha svolto attività formativa nel corso.*

Constatata la regolare composizione della Commissione, la presenza di tutti i componenti e la legalità
dell'adunanza si dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto di quanto disposto dalla Giunta Regionale Lombardia con deliberazione
n. 37434/1998 cap. 3 e deliberazione n. 45819/1999 allegato 14.

La Commissione prende atto che le prove di idoneità sono le seguenti:

Prova pratica: Esposizione di Lezione Frontale breve
 Simulazione di Addestramento
 Entrambe eseguite con punteggio valutativo

Prova teorica: Test predeterminato consistente in una serie di quiz a risposte multiple sugli
 argomenti trattati nel corso di formazione.

La Commissione da atto inoltre che il superamento della prova complessiva di idoneità è subordinato
al raggiungimento di un punteggio totale di valutazione pari almeno al 75% del punteggio pieno in
entrambe le prove.



Sulla scorta della tabella delle presenze la Commissione prende atto che sono stati ammessi alla prova di idoneità, avendo frequentato tutte le ore previste rispettivamente nella parte teorica e pratica n. candidati, ammessi nel locale d'esame previo accertamento dell'identità personale:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA

.....
Dopo che ciascun candidato ha preso posto, si procede alla prova scritta dei test, che vengono consegnati ai candidati.

Alle ore si da inizio alla prova scritta, stabilendo in 20 minuti il tempo massimo per lo svolgimento della prova stessa, che si concluderà alle ore

Alle ore avendo tutti i candidati consegnato la prova scritta, si da inizio alla correzione dei test. Si procede quindi alla valutazione della prova scritta, al termine della quale la Commissione constata che i candidati hanno risposto correttamente al numero di domande specificato a fianco di ciascun candidato:

COGNOME	NOME	N. RISPOSTE CORRETTE	%

.....
La Commissione, sulla scorta delle schede di valutazione compilate per ogni candidato, relativamente all'esecuzione delle prove pratiche e dell'esito della prova scritta, assegna i punteggi sotto riportati:

COGNOME	NOME	1 VALUTAZIONE LEZIONE	2 VALUTAZIONE ADDESTRAMENTO	TOTALE

La Commissione in base ai risultati conseguiti dai candidati nella prova scritta e in quelle pratiche dichiara **Idonei** allo svolgimento dell'attività di Istruttore Soccorritore i sotto indicati candidati:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

.....
La seduta si chiude alle ore

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dalla Commissione in ogni suo foglio ed alla fine così sottoscritto viene trasmesso alla Direzione Generale dell'AREU, per i successivi adempimenti di competenza.



Il materiale cartaceo relativo alle prove valutative, rimane agli atti presso dell'Articolazione Territoriale.

I COMMISSARI

Il rappresentante della Regione Lombardia.....

Il rappresentante medico dell'Articolazione Territoriale

Il rappresentante infermieristico dell'Articolazione Territoriale.....

Il rappresentante dell'Associazione / Ente.....